



COMUNE DI BALLABIO

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Registro delle Deliberazioni n. 10 del 20-04-2023

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 17:15, nella sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Iannotta,

In virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15.12.2022

con l'assistenza del Segretario Comunale Barone Dott.ssa Antonina.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n.444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n.15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 29/04/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' (ART.3-TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)";

Dato atto che il Piano Finanziario approvato con la sopra richiamata delibera del Consiglio Comunale n.7/2022, redatto in base alle indicazioni di ARERA, aveva valenza pluriennale, pertanto per la determinazione della tariffa TARI anno 2023 occorre fare riferimento alla colonna dei costi rappresentati nel PEF 2022/2025, annualità 2023;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Verificato che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Dato atto che il Piano Finanziario, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, espone per l'anno 2023 un costo complessivo di euro 485.200,01, di cui parte variabile di € 257.742,00 e parte fissa di € 227.458,01;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Considerato che:

- l'art.1 c.169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

● la legge 25 febbraio 2022, n.15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, dispone all’art.3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Tenuto conto che le tariffe:

● sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

● vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;

Ritenuto di approvare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, e di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato A) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2023 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 78,00%
- Utenze non domestiche: 22,00%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come riportato nell’allegato B) Tariffe TARI 2023, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2020 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2023:

- prima rata:30/07/2023
- seconda rata: 30/09/2023
- terza rata: 02/12/2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2023;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell'ufficio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il Piano Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/04/2022, espone un costo complessivo di euro 485.200,01, di cui parte variabile di € 257.742,00 e parte fissa di € 227.458,01;
3. Di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato A) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 78%
 - Utenze non domestiche: 22%
5. Di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato B) "Tariffe TARI 2023 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
6. Di dare atto che le tariffe approvate:
 - consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile".
 - hanno effetto dal 01/01/2023;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia nella misura del 5%.
8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - 1^ rata: 30/07/2023
 - 2^ rata: 30/09/2023
 - 3^ rata: 02/12/2023con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2023.

9. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Al fine di provvedere agli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Iannotta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Barone Dott.ssa Antonina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-04-2023

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 20-04-2023

SEGRETARIO COMUNALE

Barone Dott.ssa Antonina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i